

# La Legge 398 e le attività connesse i nuovi adempimenti contabili alla luce della Circolare 18/E del 01/08/2018

Coni Abruzzo, Seminari 2018 - 2019

# Omnia alia incerta sunt, caduca, mobilia (Cicerone)



Ormai siamo come una barchetta di carta in un mare in tempesta Le considerazioni che seguono valgono solo per quelle ASD e SSD che hanno la Partita IVA ed hanno optato per la Legge 398/91





### Le A.S.D. e S.S.D. possono conseguire ricavi da 3 diverse attività

Attività Istituzionali + Decommercializzate Attività Commerciali Connesse

Attività Commerciali **Non Connesse** 









**COMPLETAMENTE DETASSATE NIENTE IMPOSTE** 

**IMPOSTE CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE LE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE 398** 

**IMPOSTE MA NIENTE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE 398** 



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1º agosto 2018



A pag.36 di questa Circolare possiamo leggere questa bella cosa qui! Come esposto nel precedente paragrafo 3.2, ai soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, il regime forfetario IVA di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 si applica per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali" (v. articolo 9, comma 1, del DPR n. 544 del 1999).

... La legge n. 398 si applica per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali"



A questo punto ci dobbiamo chiedere ....

Che cosa si intende per <u>ATTIVITÀ CONNESSA</u> agli scopi istituzionali?

Leggiamoci per benino che dice la circolare al riguardo






Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1° agosto 2018

#### In sostanza se una ASD o SSD svolge

# un'attività commerciale AUTONOMA E DISTINTA da quella istituzionale,

la stessa non può usufruire, per detta attività, del regime della L.398/91




Sono ATTIVITÀ CONNESSE e quindi rientrano nella L.398

Direzione Centrale Coordinamento Normativo


Roma, 1º agosto 2018

## i proventi delle attività commerciali STRUTTURALMENTE FUNZIONALI

all'attività sportiva dilettantistica



Vediamo qualche esempio



# Sono ATTIVITÀ CONNESSE e quindi rientrano nella L.398

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

I proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica

vendita di materiali sportivi

vendita di gadget pubblicitari

Le sponsorizzazioni

Le cene sociali e le lotterie

Il tutto a condizione che ...



Sono ATTIVITÀ CONNESSE e quindi rientrano nella L.398 a condizione che ...

Roma, 1º agosto 2018


che dette attività siano svolte <u>all'interno</u> della struttura dove si svolge l'attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa)

Ma c'è poi anche un'altra condizione ...



# Sono ATTIVITÀ CONNESSE e quindi rientrano nella L.398 a condizione che ...

che dette attività siano svolte senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato, al fine di garantire che siano, di fatto, prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l'attività sportiva



### Ossia a dire che

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1º agosto 2018

che dette attività devono essere svolte senza l'adozione di forme organizzative tali da creare una concorrenza con gli altri operatori di mercato




# Non sono ATTIVITÀ CONNESSE e quindi non rientrano nella L.398


Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1º agosto 2018

..quelle attività che non costituiscono il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano le ASD e SSD



Vediamo qualche esempio



# Non sono ATTIVITÀ CONNESSE e quindi non rientrano nella L.398

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Le prestazioni relative a :

Sauna

**Bagno turco** 

**Idromassaggio** 

Solarium






# Non sono ATTIVITÀ CONNESSE e quindi non rientrano nella L.398

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

i corsi per attività sportive che non rientrano nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI





# Non sono ATTIVITÀ CONNESSE e quindi non rientrano nella L.398

le attività di ristorazione (ristoranti) soprattutto perché dette attività presuppongono l'adozione di forme organizzative tali da creare una **CONCORRENZA** con gli altri operatori di mercato

# In buona sostanza NON SONO ATTIVITÀ CONNESSE

quelle dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l'ente si avvalga

di strumenti pubblicitari

di strumenti diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati



Oppure utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato come, ad esempio

insegne

marchi distintivi

locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato , al fine di acquisire una clientela estranea all'ambito associativo

I proventi conseguiti in relazione alle ATTIVITÀ NON CONNESSE non potranno rientrare nel regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991 e per gli stessi troveranno applicazione le regole generali imposizione, sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali

Il che significa, che per queste è necessario predisporre una contabilità analitica per la cui applicazione pratica si pongono non pochi problemi operativi






# Primo problema da risolvere: scelta del regime contabile per le Attività Commerciali Non Connesse



Una asd
per le attività
CONNESSE da gestire
secondo le regole
della L.398 sia ai fini
Iva che IRES e IRAP

Una asd
per le attività NON
CONNESSE da gestire
secondo le regole della
Contabilità semplificata
o ordinaria sia ai fini IVA
che IRES e IRAP



#### ATTIVITÀ COMMERCIALI NON CONNESSE

**Opzione** 

comportamento
concludente da
confermare con il
quadro VO.
Obbligo di mantenere
il regime per 5 anni
(se non si supera il
limite di ricavi)

nessuna opzione, si segue il regime naturale (salvo la scelta per quello ordinario)

Obblighi contabili

compilazione del registro Iva minori

registri Iva (se in contabilità semplificata) registri Iva, libro giornale, libro inventari (se in contabilità ordinaria)

#### ATTIVITÀ COMMERCIALI NON CONNESSE

Deducibilità dei costi

non ammessa ma i documenti devono essere numerati e conservati ammessa, ma i documenti devono essere registrati secondo le regole proprie della contabilità

Limite di ricavi consentito

400.000 euro all'anno

nessun limite apparente (salvo un chiarimento specifico)

#### ATTIVITÀ COMMERCIALI NON CONNESSE

Certificazione delle operazioni

emissione di fattura, annotazione del corrispettivo nel registro Iva minori

scontrino fiscale o, su richiesta del cliente, fattura

Certificazione degli ingressi agli spettacoli titoli di ingresso o abbonamenti con il contrassegno Siae

titoli di accesso

### ATTIVITÀ COMMERCIALI NON CONNESSE

Liquidazione Iva

trimestrale senza opzione (e senza maggiorazione di interessi), con determinazione forfettizzata dell'imposta da versare

trimestrale su opzione (e salvo il rispetto dei limiti), con maggiorazione degli interessi

Comunicazione dati rilevanti delle fatture emesse e ricevute

obbligatorio solo per le fatture emesse

obbligatorio

#### ATTIVITÀ COMMERCIALI NON CONNESSE

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

esclusa

obbligatoria

Dichiarazione Iva

esclusa

obbligatoria

Dichiarazione Ires quadro RG del modello Redditi ENC con determinazione del reddito in maniera forfettar<u>ia</u> quadro RG (se in contabilità semplificata), quadro RF (se in contabilità ordinaria)

#### ATTIVITÀ COMMERCIALI NON CONNESSE

Dichiarazione IRAP obbligatoria (con facoltà di optare per la determinazione forfettaria del valore della produzione)

obbligatoria



VALE LA PENA DI RICORDARE
CHE ESISTE SEMPRE
IL REGIME FOFETARIO
DI CUI ALL'ART.145 DEL TUIR
(regime forfetario degli
Enti Non Commerciali)

### **VEDIAMO CHE DICE L'ART.145**

gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del DPR 600/1973, POSSONO OPTARE PER DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO D'IMPRESA, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza (attività di servizi e/o altre attività) secondo la tabella di cui alla slide seguente

### a) attività di prestazioni di servizi:

**FINO A 15.493,70 EURO** 

**COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ** 

**15%** 

DA 15.493,71 A 185.924,37 EURO

**COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ** 

25%

### b) altre attività

FINO A 25.822,23 EURO

**COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ** 

10%

DA 25.822,23 A 516.456,59 EURO

**COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ** 

15%

#### Art. 145

#### Regime forfetario degli enti non commerciali

- 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
- a) attivita' di prestazioni di servizi:
- 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
- 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
- b) altre attivita':
- 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
- 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
- 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.
- 3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
- 4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.
- 5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.